



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 232/2015
depositato il 06/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P201059 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P201059 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P201059 IRPEF-ALTRO 2009

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
CORSO UMBERTO I 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 232/2015

UDIENZA DEL

23/06/2016 ore 09:00

N° 2031


PRONUNCIATA IL:

23 GIU. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 SEC. 2016

Il Segretario



IL DIRETTORE
Rosario Di Sta Rosa

Il Sig. ██████████, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. TVP01P201059, notificato in data 12/11/2014. Con tale atto l'Agenzia delle Entrate contestava un maggior reddito ai sensi dell'art. 38 commi IV e seguenti del DPR 600/73, derivante da spese ed investimenti eseguiti nel 2009. Nel predetto avviso la determinazione del reddito sintetico scaturiva da:

- spese certe: € 1.967,00
- spese per elementi certi: € 3.005,00
- investimenti: € 91.588,00

L'Agenzia delle Entrate pertanto accertava un reddito sintetico di € 96.560,00.

Il ricorrente eccepisce:

- 1) violazione dell'art. 12 c. 7 della L. 212/2000 poiché l'avviso impugnato è stato notificato in data 12/11/2014 e cioè prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla fine dell'attività di verifica conclusasi con il verbale del 03/11/2014;
- 2) violazione del contraddittorio e omessa redazione di un processo verbale conclusivo e riassuntivo di tutte le contestazioni;
- 3) difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato (art. 42 c. 1 e 3 del DPR 600/73);
- 4) carenza di motivazione;
- 5) violazione dei principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione connessi al mancato rispetto dei criteri per la selezione dei soggetti accertabili;
- 6) illegittimità della pretesa dell'Ufficio con riferimento alla "famiglia fiscale" non avendo attribuito, l'Ufficio, la giusta valenza ai dati rilevabili dalla famiglia di appartenenza del ricorrente. Nell'anno oggetto della verifica il contribuente faceva parte del nucleo familiare dei genitori, mentre l'Ufficio non ha in alcun modo tenuto conto del reddito degli stessi;
- 7) nel merito il ricorrente evidenzia anche una divergenza tra l'esborso sostenuto nel 2009 per l'acquisto dell'immobile, pari ad € 90.000,00, e la somma invece accertata pari ad € 91.588,00 il che evidenzerebbe l'inesistenza di un congruo e verificabile ragionamento logico giuridico, non essendo ricostruibile il metodo attraverso il quale l'Agenzia ha calcolato il maggior reddito.

Il ricorrente chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato ed in via subordinata che sia ridimensionata la rettifica reddituale, con vittoria delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo su ciascuna eccezione ed in particolare sostenendo di aver debitamente tenuto conto, nel corso dell'istruttoria, che nel 2009 il nucleo familiare era composto anche dai genitori.

P. M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che nella valutazione del reddito e delle disponibilità finanziarie, da confrontare con quelle sinteticamente accertate, da sempre l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la necessità di valutare la complessiva posizione dei componenti del nucleo familiare, essendo evidente che, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare giustificazione nei redditi e nelle disponibilità finanziarie degli altri componenti del nucleo familiare.

Nel formulare l'accertamento tuttavia, nonostante l'Ufficio abbia affermato di aver tenuto in debito conto le disponibilità finanziarie ed i redditi dell'intero nucleo familiare, non vi è traccia di alcun riferimento alla situazione reddituale dei genitori del ricorrente. Poiché nel caso in specie non è controverso che il ricorrente, nel 2009, facesse parte del nucleo familiare insieme ai genitori e poiché i redditi dei genitori, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso, sommati a quelli del ricorrente, giustificano gli investimenti posti a base dell'accertamento induttivo impugnato, l'accertamento deve essere considerato illegittimo.


La Commissione pertanto accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Attesa la particolarità della questione trattata, decide di compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, spese compensate.

Così deciso in Taranto, 23 giugno 2016

Il relatore

Dott. Posimo Bisestile


Il presidente

Dott. Massimo Brandimarte
